

Multirischi Impresa Artigiano

Assicurazione multirischi dell'Impresa artigianale

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione multirischi dell'Impresa artigianale


ARCA ASSICURAZIONI

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multirischi Impresa Artigiano

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una polizza che permette di costruirsi una copertura assicurativa completa per la propria attività a tutela dei danni materiali all'impresa artigianale e suo contenuto, quali ad esempio danni da incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Furto e rapina:** copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdotti nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie aggiuntive/particolari.
- ✓ **Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o i prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle condizioni integrative sempre operanti in relazione all'attività assicurata e delle garanzie aggiuntive/particolari.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- ✗ I danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato.
- ✗ Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con lui convivente, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che nei rapporti di dipendenza.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e rapina:** i danni causati a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza.
- ! **Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro:** da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro:**

- La garanzia "RCT": vale per i danni che avvengono in tutti i territori europei;

- La garanzia "RCO": vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada per cui la garanzia è operativa nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multirischi dell'Impresa artigianale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Multirischi Impresa Artigiano
27 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione 1, Art. 12, pg. 7 di 30

"Eventi sociopolitici": Sezione 1, Art. 13, pg. 7 di 30

"Eventi atmosferici": Sezione 1, Art. 14, pg. 8 di 30

"Sovraccarico di neve": Sezione 1, Art. 15, pg. 8 di 30

"Intasamento grondaie pluviali": Sezione 1, Art. 16, pg. 8 di 30

"Rottura di lastre" (operante in presenza di garanzia "rischio locativo" o "fabbricato"): Sezione 1, Art. 17 pg. 8 di 30

"Merci e attrezzature presso terzi" (operante in presenza di garanzia "contenuto"): Sezione 1, Art. 18 pg. 9 di 30

"Buona fede": Sezione 1, Art. 19 pg. 9 di 30

"Colpa grave": Sezione 1, Art. 20, pg. 9 di 30

"Rinuncia alla rivalsa": Sezione 1, Art. 21 pg. 9 di 30

"Spese di demolizione e sgombero": Sezione 1, Art. 22 pg. 9 di 30

"Danni indiretti": Sezione, Art. 23, pg. 9 di 30

"Indennità aggiuntiva": Sezione I, Art. 24 pg. 9 di 30

"Anticipo indennizzi": Sezione 1, Art. 25 pg. 10 di 30

Furto e rapina

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione 2, Art. 35, pg. 13 di 30

"Indennità aggiuntiva": Sezione 2, Art. 37, pg. 14 di 30

"Mezzi di chiusura": Sezione 2, Art. 40, pg. 14 di 30

Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

"Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)": Sezione 3, Art. 58, pg. 20 di 30

"Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)": Sezione 3, Art. 59, pg. 20 di 30

"Attività complementari": Sezione 3, Art. 60, pg. 21 di 30

Condizioni integrative sempre operanti in relazione all'attività assicurata

"Danni da incendio, esplosione o scoppio": Sezione 3, Art. 73, pg. 25 di 30

"Mezzi meccanici di sollevamento": Sezione 3, Art. 74, pg. 25 di 30

"Cose in consegna o custodia": Sezione 3, Art. 75, pg. 25 di 30

"Danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività di terzi": Sezione 3, Art. 76, pg. 25 di 30

"Lavoro presso terzi": Sezione 3, Art. 77, pg. 26 di 30

"Leasing": Sezione 3, Art. 78, pg. 26 di 30

"Proprietà/conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività": Sezione 3, Art. 79, pg. 26 di 30

"Lavori di edilizia e di scavo (escluse imprese edili)": Sezione 3, Art. 80, pg. 26 di 30

"Servizio di vigilanza": Sezione 3, Art. 81, pg. 26 di 30

"Cose di terzi sollevate, caricate, movimentate, trasportate o rimorchiate": Sezione 3, Art. 82, pg. 26 di 30

"Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro": Sezione 3, Art. 83, pg. 27 di 30

"Responsabilità Civile personale": Sezione 3, Art. 84, pg. 27 di 30

"Responsabilità per danni a veicoli in riparazione/consegna/custodia per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti": Sezione 3, Art. 85, pg. 27 di 30

"Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione": Sezione 3, Art. 86, pg. 28 di 30

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

"Rischio locativo": Sezione 1, Art. 31, pg.11 di 30

"Ricorso terzi": Sezione 1, Art.32, pg.11 di 30

"Fenomeno elettrico": Sezione 1, Art.33, pg.11 di 30

"Elettronica (forma a valore intero)": Sezione 1, Art.34, pg.11 di 30

Furto e rapina

"Mezzi di chiusura (24/A)": Sezione 2, Art. 44, pg.16 di 30

"Impianto d'allarme": Sezione 2, Art.45, pg.16 di 30

"Merci e attrezzature trasportate": Sezione 2, Art.46, pg.16 di 30

Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

"A - Danni a condutture e impianti sotterranei": Sezione 3, pg.28 di 30

"B - Danni da cedimento o franamento del terreno": Sezione 3, pg.28 di 30

"C - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale": Sezione 3, pg.28 di 30

"D - Ditta individuale": Sezione 3, pg.29 di 30

"E - Innalzamento della franchigia per danni a cose": Sezione 3, pg.29 di 30

"F - Garanzia postuma per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti": Sezione 3, pg.29 di 30

"G - Cessione di lavori in appalto/subappalto": Sezione 3, pg.29 di 30

"H - Innalzamento del massimale relativo all'assicurazione R.C.O.": Sezione 3, pg.30 di 30

"I - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/90.": Sezione 3, pg.30 di 30



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO – sono esclusi i danni: da fatti di guerra e insurrezioni; da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche; causati con dolo del contraente o dell'assicurato e di terzi; causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine; da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione; causati da fenomeni elettrici, indiretti; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile, salvo per la garanzia aggiuntiva "Elettronica" se operante. Fulmine, danni da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi. Scoppio, implosione ed esplosione da ordigni esplosivi; danni alle macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto al materiale. Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate da ordigni esplosivi. Acqua condotta danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo; danni da gelo, traboccamenti, rigurgito di fognature, rigurgito di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Fabbricato spese di ricerca e riparazione di pannelli radianti. Fumo se gli impianti non sono collegati ad appropriati camini mediante appropriate condutture. Danni causati agli enti assicurati per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'assicurato o da terzi, se non resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati da sinistri indennizzabili. Eventi sociopolitici di inondazione o frana; di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigogeno; da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi. Eventi atmosferici verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali; da mareggiate e penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo, sovraccarico di neve; da cedimento o franamento del terreno; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; subiti da recinti non in muratura, gru, cavi aerei, e simili installazioni esterne; sono invece compresi con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% della somma assicurata per il fabbricato i danni a cancelli, antenne, insegne, muri di recinzione; subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Sovraccarico di neve da valanghe e slavine; da gelo; ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche e eventuali disposizioni locali); ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve. Intasamento grondaie pluviali, se non causato da grandine o neve; da umidità e stillicidio. Rottura di lastre, danni: ai lucernari; da furto o tentato furto; dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione e a rigature o scheggiature; verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la presenza di operai. Contenuto enti detenuti in leasing. Ricorso terzi, danni: di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate. Fenomeno elettrico, danni da usura, mancata o difettosa manutenzione; danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; danni dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; di ogni danno indiretto consequenziale. Elettronica, danni da dolo del contraente e dell'assicurato; derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere; causati da eventi previsti alle sezioni furto e incendio; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi; causati per mancata o inadeguata manutenzione; procurati per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; causati a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce. Supporti di dati costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a centinature per svista e a smagnetizzazione. Elaboratori elettronici, programmi applicativi e/o personalizzati. Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimarranno esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata. **FURTO E RAPINA** - esclusi danni: verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, o poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza; agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate al contraente e/o all' di vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P. anche se non coabitanti e dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società. Furto commesso dai dipendenti, causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato; di furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto; danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi. Guasti e atti vandalici, denaro e valori. Furto commesso in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta a locali aperti; Furto commesso dai dipendenti, se l'autore del furto è incaricato della sorveglianza dei locali o della custodia delle chiavi dei locali stessi, o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi. Furto scippo rapina, se non avvenuto in seguito a infortunio o improvviso maleore della persona incaricata del trasporto o con destrezza. Mezzi di chiusura, danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura. Merci e attrezzature trasportate, trasporti effettuati mediante autoveicoli non completamente chiusi e telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 alle ore 21; la garanzia non vale nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito se non completamente chiuso e senza le portiere bloccate. **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO** - Garanzia R.C.T.: danni: da furto e a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione; a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate; a condutture o impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato/contraente non direttamente derivatigli dalla legge; conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il possesso sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al successivo punto m. del presente articolo nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che tali lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: rilascio di certificato di collaudo provvisorio; consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna e utilizzate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate; cagionati a terzi dagli eventuali appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti; subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti; derivante da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio. Garanzia R.C.T./R.C.O. danni: da malattie professionali; da detenzione o impiego di esplosivi; da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti parzialmente o totalmente di asbesto; da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto; da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio e atti di guerra in genere; da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; da violazione di brevetti e/o marchi; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.); risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati e altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaleide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (lattice), prodotti dietetici a base di ephedra; da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta, per natanti danni conseguenti a mancato uso. Pulizia, riparazione e dall'ordinaria manutenzione, fabbricati. Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta, danni da furto, incendio e atti dolosi in genere. Danni dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazioni di natanti; per le officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, danni ai veicoli prelevati e/o consegnati. Danni dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Attività complementari (se in appalto o commissionate a terzi) Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle aziende, compresi titolari, prestatori di lavoro o addetti, che eseguono i lavori o i

servizi per conto dell'assicurato stesso. Danni da incendio, esplosione o scoppio danni alle cose che l'assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Mezzi meccanici di sollevamento rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria. Cose in consegna o custodia danni alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; da spargimento d'acqua, comunque verificatosi; da furto, incendio e smarrimento; necessari per l'esecuzione dei lavori; a veicoli a motore e natanti; alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; da mancato uso delle cose danneggiate; subiti alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Lavoro presso terzi danni: alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; a cose altrui derivanti da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute. Proprietà/conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata la presente assicurazione. Lavori di edilizia e di scavo imprese edili; rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere se non accessori e complementari all'attività descritta nel contratto. Cose di terzi sollevate, caricate, movimentate, trasportate o rimorchiate danni da mancato uso delle cose danneggiate e i danni a veicoli a motore e natanti e i danni da furto e incendio. Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro danni provocati da "prestatori di lavoro" non abilitati alla guida secondo le disposizioni normative vigenti. Responsabilità per danni a veicoli in riparazione/consegna/custodia per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti danni verificatisi fuori dall'area di pertinenza dell'azienda dell'assicurato; per interventi di manutenzione o riparazione eseguiti presso terzi danni da circolazione; per interventi di riparazione di emergenza su strada recupero; da furto e da incendio; alle cose trasportate e rimorchiate; da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; alle cose trovatisi sui veicoli stessi; alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad incendio o scoppio. Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione da lavori edili in genere; da lavori stradali in genere; da mancata manutenzione; a veicoli a motore, natanti e loro parti; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi. B - Danni da cedimento o franamento del terreno danni derivanti da lavori che comportino sottomurature o altre tecniche affini sostitutive. C - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale danni che si verifichino all'esterno del perimetro aziendale e/o del cantiere. F - Garanzia postuma per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti da mancato uso o disponibilità del veicolo; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto; il cui risarcimento è previsto dalla Legge n. 990/69; alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione delle stesse. G - Cessione di lavori in appalto/subappalto multe, le sanzioni e le ammende inflitte all'assicurato e/o a terzi. L - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili; danni: da mancata manutenzione; a veicoli a motore, natanti e loro parti; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO: Rottura Lastre: € 150,00 per sinistro; Acqua condotta, Ricerca e riparazione rottura, Fenomeno elettrico: € 250,00; Danni da fumo, Intasamento grondaie pluviali, Elettronica: € 500,00; Eventi socio politici, Eventi Atmosferici: € 1000,00; Danni indiretti: 7gg. **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO:** Danni a cose: € 250,00 per tutte le imprese ad esclusione di asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti (€ 500,00); E - Innalzamento della franchigia per danni a cose: € 500,00 per tutte le imprese ad esclusione di asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti (€ 1000,00); Cose di terzi sollevate, caricate, movimentate, trasportate o rimorchiate, Danni a condutture e impianti sotterranei (per sinistro): € 500,00; Garanzia R.C.O. (per danneggiato): per i prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato € 2.500,00, per tutti gli altri lavoro prestatori di lavoro € 5.000,00.

Scoperti – INCENDIO: Sovraccarico di neve: 10% minimo € 1000,00; **FURTO E RAPINA:** Furto per alcune categorie (Restauratori di mobili e cornici, Elettrauto compresi audiofonovisivi, Elettrodomestici compresi audiofonovisivi, Macchine per uffici e strumenti elettronici, Borse e calzature esclusi espansi, Oggetti in cuoio e pelle con verniciatura, Oggetti in cuoio e pelle senza verniciatura, Abiti e confezioni in genere, escluso pellicce, Tappezzieri in stoffa e/o pelle, Stamperie di tessuti, Officine auto, cicli-motocicli, compresi audiofonovisivi, Autotrasportatori, Tessitura di cotone e altre fibre anche artificiali, Tessitura di lana, seta e fibre animali in genere): 10% massimo € 2.500,00. Mezzi di chiusura: 20% (se sono presenti altre aperture non protette) o 25% (se mezzi di chiusura e protezione non operanti). Impianto di allarme: 20% in mancanza dei requisiti dell'impianto; Merci e attrezzature trasportate: 20%. **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO:** Cose in consegna o custodia, Responsabilità per danni a veicoli in riparazione/consegna/custodia (per veicolo danneggiato): 10% minimo € 250,00. Postuma per autofficine, officine cicli-motocicli: 15% e minimo € 250,00; Danni derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi, Postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione, Postuma per installazione, posa in opera (per sinistro): 10% minimo € 500,00. Danni da cedimento o franamento del terreno: 10% minimo € 1.500,00. Danni a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili: 20% minimo € 250,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO è rivolto a tutte le piccole/medie imprese e artigiani che desiderino assicurarsi contro Incendio, Furto e Rapina e Responsabilità Civile



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,00% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziiazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non e' tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

“MULTIRISCHI IMPRESA E ARTIGIANO”

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 6
Sezione 1 – Incendio	p. 7
Sezione 2 - Furto e rapina	p. 13
Norme in caso di sinistro incendio/furto	p. 16
Sezione 3 - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro	p. 20

Modalità di apertura sinistri

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI:

sono considerati addetti: i soci dell'assicurato, i titolari dell'azienda, i familiari coadiuvanti (ossia i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata), gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa.

Non sono, invece, considerati addetti: i soci e gli associati in partecipazione se non prestano la propria attività presso l'azienda, gli appaltatori, i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro le persone che sostituiscono lavoro prestatori di lavoro temporaneamente assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, le persone alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "Attività Complementari" così come definite dall'art. 61.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE:

la persona fisica o giuridica cui l'assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Sono assimilati all'appaltatore/subappaltatore: il prestatore di un contratto d'opera (art. 2222 Codice Civile) e il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o cottimo.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

ATTREZZATURE UFFICIO:

sistemi elettronici di elaborazione dati, computers e relative apparecchiature, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici.

COMMITTENTE:

il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

CONTENITORE DI SICUREZZA (cassaforte/armadio corazzato):

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a. pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;
- b. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- c. peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

CONTENUTO:

per contenuto si intende: merci, macchinari (anche elettronici), attrezzature (comprese insegne e impianto di allarme) e arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (esclusi i veicoli a motore propri intestati al P.R.A.) anche se all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio, compresi: addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "fabbricato"; valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all'attività, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500, sostanze infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg 500, merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg 200, effetti personali dell'assicurato e dei suoi dipendenti (esclusi preziosi e valori), quadri e oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro 2.500, merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata per il contenuto, veicoli a motore di terzi.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, nell'interesse proprio o di altri, e paga il premio.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

ESPLODENTI:

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a. a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b. per azione meccanica o termica esplodono;
- c. gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

per fabbricato si intende:

- a. locali di proprietà o in locazione dell'assicurato destinati all'esercizio dichiarato in polizza, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune;
- b. impianti elettrici, telefonici, video-citofoni, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di trasporto; ogni altro impianto o installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- c. recinzioni fisse e cancelli, dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- d. affreschi statue non aventi valore artistico.

FATTURATO:

l'importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata indicato nella dichiarazione iva, al netto dell'iva.

FRANCHIGIA:

la parte di danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNITÀ/RISARCIMENTO:

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI:

sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 350 centesimali, non classificabili come "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a. gas combustibili;
- b. liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 550 °C;
- c. sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- d. ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.

MACCHINE MORDENTI:

macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

MERCI SPECIALI:

celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/ assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

LAVORO PRESTATORI DI LAVORO (valida per settore Responsabilità Civile):

tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto e prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse quelle:

- a. distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- b. i corsisti, i borsisti e gli stagisti;
- c. per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'assicurato.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all'art. 62 sezione 3, a condizione che tali persone non siano qualificabili come collaboratori coordinati e continuativi dell'assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'assicurato nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro; nonché gli appaltatori/subappaltatori.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA:

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO:

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO/IMPLOSIONE:

repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del "gelo" e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

SERRAMENTO:

manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOLAIO:

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

TETTO:

il complesso degli elementi, portanti e non portanti, destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici.

TUBAZIONI:

insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell'acqua.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRO ANTISFONDAMENTO:

manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le interne superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o da un unico strato di policarbonato di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente/assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione indicate in polizza. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il contraente/assicurato ne abbia dato avviso scritto alla società, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La società a fronte dei cambiamenti avvenuti provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo rischio.

Art. 5 - Aggravamento di rischio

Il contraente/assicurato deve **dare comunicazione** scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli **aggravamenti di rischio non conosciuti** o non accettati dalla società **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione di rischio

Nel caso di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno **è prorogata per la durata di un anno** e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato no relativamente al tacito rinnovo.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la società, o l'agenzia cui è assegnata la polizza o dove il contraente ha la sua sede legale.

Sezione 1 - Incendio

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate nelle partite fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all'attività indicata in polizza, se valorizzate derivati da:

- a. incendio;
- b. fulmine, con esclusione dei danni da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- c. scoppio, implosione ed esplosione non causati da ordigni esplosivi; sono altresì esclusi i danni alle macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto al materiale;
- d. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- e. onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- f. rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni
- g. danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- h. acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza, **con esclusione:**
 - a. dei danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
 - b. dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito di fognature, rigurgito, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;
 - c. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

A tale garanzia viene applicata una **franchigia per sinistro di Euro 250;**

- a. qualora sia valorizzata la garanzia fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché il ripristino delle parti del fabbricato danneggiate. Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di pannelli radianti. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 5.000 per anno assicurativo con la deduzione di una franchigia per sinistro di Euro 250;**
- b. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Tale garanzia viene prestata con una **franchigia per sinistro di Euro 500;**
- c. danni causati agli enti assicurati per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati da sinistri indennizzabili.

Art. 13 - Eventi sociopolitici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a. incendio, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- b. tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

La società non risponde dei danni:

- a. di inondazione o frana;
- b. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d. verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

- e. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigogeno;
- f. causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, **una somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 1.000.**

Art. 14 - Eventi atmosferici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria e grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

La società **non risponde dei danni:**

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c. causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- d. causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e. causati da gelo, sovraccarico di neve;
- f. causati da cedimento o franamento del terreno;
- g. subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- h. subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- i. subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- j. subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- k. subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- l. subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la **presente garanzia** la società **in nessun caso pagherà**, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, **una somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 1.000.**

Art. 15 - Sovraccarico di neve (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati derivanti da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La società **non risponde dei danni causati:**

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
- d. ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto;
- e. ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve.

Per la presente garanzia la società applicherà uno scoperto pari al **10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.000 e il massimo di Euro 10.000 e in nessun caso pagherà**, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, **una somma superiore al 30% di quella assicurata.**

Art. 16 - Intasamento grondaie pluviali (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine e da neve. La società **non risponde** dei danni causati da umidità e stillicidio. La presente garanzia è prestata con il **limite di Euro 15.000 per anno e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.**

Art. 17 - Rottura di lastre (automaticamente operante se viene valorizzata la garanzia “rischio locativo” o “fabbricato”)

La società risponde dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti del fabbricato di uso comune.

Sono esclusi i danni:

- a. ai lucernari;
- b. da furto o tentato furto;
- c. dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- d. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la presenza di operai.

La presente garanzia viene prestata nella forma a primo rischio assoluto sino alla **concorrenza di Euro 2.500 per sinistro e con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per sinistro.**

Art. 18 - Merci e attrezzature presso terzi (automaticamente operante se viene valorizzata la garanzia “contenuto”)

La società risponde purché il sinistro sia indennizzabile ai termini di polizza, dei danni arrecati alle merci e alle attrezzature in deposito e/o lavorazione presso terzi nel territorio italiano per un valore **non superiore al 10%** del massimale valorizzato alla garanzia “contenuto” e purché il fabbricato che contiene tali beni, sia costruito e coperto come previsto dall'art. 28.

Art. 19 - Buona fede (automaticamente operante)

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni non siano relative alle caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20 - Colpa grave (automaticamente operante)

I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati anche se causati:

- a. da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- b. da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere.

Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa (automaticamente operante)

La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art. 22 - Spese di demolizione e sgombero (automaticamente operante)

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del **10%** dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Qualora l'indennizzo sia inferiore a **Euro 2.500**, il limite minimo riconosciuto sarà comunque pari a **Euro 250**, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto.

Art. 23 - Danni indiretti (automaticamente operante)

La società, nel caso di forzata inattività dell'esercizio assicurato, causata da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto, riconoscerà all'assicurato un importo forfetario di **Euro 200** per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, **purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino a un massimo di 45 giorni per sinistro.** Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfetario giornaliero viene ridotto a **Euro 100. Il massimo importo liquidabile per questa garanzia per ogni annualità assicurativa è di Euro 10.000.**

Art. 24 - Indennità aggiuntiva (automaticamente operante)

All'assicurato viene riconosciuta una somma forfetaria sino al **10%** dell'indennizzo liquidato per le garanzie “fabbricato” o “rischio locativo” e “contenuto”, **con il massimo di Euro 100.000 per annualità assicurativa**, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto, per le spese sostenute e documentate:

- a. mancato godimento dei locali o perdita della pigione;

- b. onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri e Architetti;
- c. oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- d. ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito;
- e. rimozione e ricollocamento del contenuto;
- f. altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.

Art. 25 - Anticipo indennizzi (automaticamente operante)

La società anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- a. l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro;
- b. l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza;
- c. l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso;
- d. non ricorrano le condizioni previste dall'art. 54 del presente contratto;
- e. il presumibile indennizzo sia superiore a Euro 52.000;
- f. non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Art. 26 - Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende:

- a. per il fabbricato o rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive esclusa l'area sulla quale è eretto;
- b. per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse merci).

Art. 27 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il **20%** delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 28 - Esclusioni

Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, **sono esclusi i danni:**

- a. da fatti di guerra e insurrezioni;
- b. da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
- c. causati con dolo del contraente o dell'assicurato, nonché di terzi;
- d. causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- e. da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f. subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g. causati da fenomeni elettrici;
- h. indiretti salvo quanto previsto ai precedenti artt. 24 e 25;
- i. di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile, salvo per la garanzia aggiuntiva "Elettronica" se operante.

Art. 29 - Leasing

Limitatamente alla **garanzia "contenuto"** le **garanzie non sono operanti** per gli enti **detenuti** in leasing.

Art. 30 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 31 - Rischio locativo

Se l'assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio o altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 32 - Ricorso terzi

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito in polizza e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione **non comprende i danni:**

- a. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b. a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- c. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e. le società che rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato è tenuto a informare immediatamente la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La società ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato; l'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espresso consenso della società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 33 - Fenomeno elettrico

La società indennizza i danni materiali e diretti, nel limite del massimale indicato in polizza, causati alle cose assicurate derivanti da effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero nelle macchine e negli impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi; sono altresì compresi i danni a macchine e impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando (escluso quanto previsto all'art. 35), **con esclusione:**

- a. dei danni da usura, mancata o difettosa manutenzione;
- b. dei danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c. dei danni dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d. di ogni danno indiretto consequenziale.

Per ciascun sinistro viene applicata una franchigia di Euro 250.

Art. 34 - Elettronica (forma a valore intero)

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti alle attrezzature dell'ufficio, nel limite del massimale indicato in polizza, derivanti da:

- a. imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- b. corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- c. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;

- d. sabotaggio dei dipendenti;
- e. alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;
- f. traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere.

In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la società corrisponde, **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata dell'impianto** o apparecchio elettronico, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostruzione da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a centinature per svista e a smagnetizzazione. **Limitatamente agli elaboratori elettronici** si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. **Sono esclusi** dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati. Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimarranno esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da dolo del contraente e dell'assicurato;
- b. derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere;
- c. causati da eventi previsti alle sezioni furto e incendio;
- d. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi;
- e. causati per mancata o inadeguata manutenzione;
- f. procurati per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- g. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- h. causati a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce.

Per ciascun sinistro viene applicata una franchigia di Euro 500.

Sezione 2 - Furto e Rapina

Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza la perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio indicati in polizza in conseguenza di:

- a. furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano le caratteristiche di cui all'art. 41 del presente contratto, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b. furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- c. furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d. rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e. guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto ai locali e ai relativi serramenti, **sino alla concorrenza del 20%** della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia e/o scoperto e fermo restando il limite di cui all'art. 58 del presente contratto.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti sopra indicati:

- f. guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina;
- g. furto commesso quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- h. furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- i. furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- j. furto commesso dai dipendenti addetti all'esercizio fuori dall'orario di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- k. furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, registri, disegni e simili, nonché schede dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo **pari al 10%** della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto;
- l. furto, scippo, rapina di denaro, carte valori e titoli di credito commessi sulla persona dell'assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga addetti all'esercizio mentre, in servizio all'esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa, **sino al 10%** della somma assicurata per il contenuto **con il massimo di Euro 2.500**, senza applicazione dell'eventuale franchigia e/o scoperto. Il furto è indennizzato purché sia avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto o con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha con sé i valori oppure strappando i valori di mano o di dosso;
- m. furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fermo quanto previsto all'art. 41 del presente contratto, sino alla **concorrenza del 10%** della somma assicurata per il contenuto, ferma l'applicazione dell'eventuale scoperto e/o franchigia;
- n. le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite massimo per sinistro di Euro 500**.

Art. 36 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.**

Art. 37 - Indennità aggiuntiva (sempre operante)

La società riconosce all'assicurato una somma forfetaria sino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente contratto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- a. costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b. spese sostenute per la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- c. potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- d. onorari del perito scelto dall'assicurato in conformità a quanto previsto all'art. 50 del presente contratto;
- e. altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.

Art. 38 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 39 - Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci).

Art. 40 - Mezzi di chiusura

Limitatamente a quanto previsto dall'art. 36, la copertura è operante a condizione che **ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate**, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa**, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura**:

- a. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- a. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidato** a termini di polizza, restando il **20% rimanente a carico** dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri;
- b. se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la società corrisponderà all'assicurato il 75% dell'importo liquidato** a termini di polizza, **restando il 25% rimanente a carico dell'assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo è calcolato sulla base di quanto previsto alla sezione "nome in caso di sinistro incendio/furto" e senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 41 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti

della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- b. a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- c. agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b. persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere;
 - c. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d. persone legate al contraente e/o all' da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P. anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 36 relativamente al furto commesso dai dipendenti;

- d. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- e. di furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

Art. 42 - Franchigia per sinistro

Esclusivamente per gli esercizi sottomenzionati verrà applicata una franchigia pari al 10% di ogni sinistro con il massimo di Euro 2.500.

Le attività alle quali viene applicata la presente condizione sono:

- a. "Restauratori di mobili e cornici";
- b. "Elettrauto compresi audiofonovisivi";
- c. "Elettrodomestici compresi audiofonovisivi";
- d. "Macchine per uffici e strumenti elettronici";
- e. "Borse e calzature esclusi espansi";
- f. "Oggetti in cuoio e pelle con verniciatura";
- g. "Oggetti in cuoio e pelle senza verniciatura";
- h. "Abiti e confezioni in genere, escluso pellicce";
- i. "Tappezzieri in stoffa e/o pelle";
- j. "Stamperie di tessuti";
- k. "Officine auto, cicli-motocicli, compresi audiofonovisivi";
- l. "Autotrasportatori";
- m. "Tessitura di cotone e altre fibre anche artificiali";
- n. "Tessitura di lana, seta e fibre animali in genere".

Art. 43 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al **20%** della somma assicurata, la stessa e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta comunque inteso che tale importo, a richiesta dell'assicurato e previa conferma della società, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Garanzie aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 44 - Mezzi di chiusura (24/A)

In deroga a quanto previsto all'art. 41, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che **ogni apertura verso l'esterno** dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa**, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura**:

- serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o ferro dello spessore minimo di 8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 45 - Impianto d'allarme

Se richiamata l'apposita clausola nel frontespizio di polizza, il contraente/assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia della copertura, che i locali contenenti le cose assicurate sono **protetti da impianto automatico di allarme antifurto**. L'assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme risulti non attivo o non funzionante, anche in modo parziale, la società corrisponderà l'**80%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il **20%** rimanente **a carico dell'assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. **In caso di applicabilità di più scoperti** le percentuali dei medesimi vengono **unificate nella misura del 30%**.

Art. 46 - Merci e attrezzature trasportate

Furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti all'attività dichiarata, su autoveicoli in uso all'assicurato guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio. L'assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 alle ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Per questa garanzia, prestata sino alla somma assicurata indicata in polizza, l'ammontare dell'indennizzo è stabilito con uno scoperto per sinistro pari al **20%** a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo è determinato ai sensi della sezione "norme in caso di sinistro incendio/furto", e senza tener conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Norme in caso di sinistro incendio/furto

Art. 47 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve:

- ottemperare quanto previsto all'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- dare avviso immediatamente del sinistro alla società** tramite il numero verde 800.484343;
- denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, inoltrare copia di tale denuncia alla società con allegato l'apposito modulo, con l'elenco dei danni subiti con riferimento alla

quantificazione delle cose perdute o danneggiate, nonché a richiesta, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso;

- d. conservare le tracce di effrazione, i residui, gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 giorni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 48 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Nel caso in cui la somma di tali indennizzi, escluso il conteggio dell'indennizzo di un eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 49 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla società o persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
- b. a richiesta di una delle parti, se una lo richiede e l'altra vi acconsente.

La determinazione del danno è demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

Art. 50 - Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a. indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b. verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d. procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 51 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

a. *Fabbricato si stima:*

- a. la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo il valore dell'area;
- b. il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e a ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima al punto b. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

b. *Macchinario, attrezzatura e arredamento si stima:*

- a. il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di

manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima al punto b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

c. Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

d. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per le voci "Fabbricato Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

- a. in caso di rimpiazzo entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- b. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga, salvo causa di forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

e. Titoli di credito

Per quanto attiene i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - b. la società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
 - c. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre solo le relative spese.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

f. Collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la società risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 52 - Assicurazione parziale e tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna garanzia, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l'assicurato è tenuto a sopportare la parte proporzionale di danno per ciascuna garanzia relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre garanzie.

Tuttavia se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano il **10%** della somma assicurata indicata, non si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora l'ammontare liquidabile del sinistro risulti uguale o inferiore a Euro 10.000 al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie.

Art. 53 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 54 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Esclusioni" delle rispettive sezioni.

Art. 55 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 56 - Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'assicurato fino alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla società.

Art. 57 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione 3 - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

Art. 58 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato:

- a. per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b. per le azioni di rivalsa, esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- c. per il fatto delle persone identificate dal successivo art. 62 ai punti a), b) e c).

A parziale deroga degli artt. 1 e 5 delle condizioni di assicurazione, l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'assicurato (a eccezione dei sinistri precedenti) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni normative e tariffarie in corso.

Art. 59 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro cui il medesimo si avvalga, per lo svolgimento dell'attività per cui è prestata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- a. INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- b. INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
 - a. l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'assicurato e lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la sua validità;
 - b. il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la sua validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci dell'assicurato sono equiparati ai prestatori di lavoro.

L'assicurazione di cui al presente articolo è prestata:

- a. per i prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di legge sull'assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione e per i soci dell'assicurato, con l'**applicazione di una franchigia pari a Euro 2.500 per ciascun danneggiato;**
- b. **per tutti gli altri lavoro prestatori di lavoro con l'applicazione di una franchigia per ciascun danneggiato pari a Euro 5.000.**

Tali franchigie non sono applicate relativamente a quanto previsto all'art. 72.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, con il limite di **Euro 750.000** per ogni infortunato. Restano confermate le esclusioni di cui al successivo art. 65.

Art. 60 - Attività complementari (automaticamente operante)

L'assicurazione comprende anche i danni provocati:

- a. dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- b. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto dei prestatori di lavoro;
- c. dalla circolazione e uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoni senza motore;
- d. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
- e. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- f. dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività dichiarata in polizza, esclusi i fabbricati, compresi veicoli, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- g. a veicoli di terzi e in prestatori di lavoro sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;
- h. dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazioni di natanti nonché, limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, l'esclusione dei danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;
- i. dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- j. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione interne all'azienda;
- k. dalla gestione di spacci aziendali;
- l. dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nel Territorio Italiano, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza;
- m. relativamente alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto al successivo art. 79;
- n. dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento piante;
- o. dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- p. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'azienda, anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, tale copertura è valida purché le persone addette siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- q. dall'esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, riservato agli operatori dell'azienda assicurata. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro di cui all'art. 60 rientrano nel novero di terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per persona rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- r. dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati da cibi e dalle bevande distribuiti. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro di cui all'art. 60 rientrano nel novero di terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per persona rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto o commissionate a terzi, sia persone fisiche che aziende, la presente assicurazione opera a favore dell'assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle aziende, compresi titolari, prestatori di lavoro o addetti, che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'assicurato stesso.

Art. 61 - Persone considerate terzi

Fermo quanto indicato nella definizione di "prestatori di lavoro", sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

- a. i titolari e i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione di cui all'art. 61;
- b. gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici e legali, altri professionisti in genere e i loro prestatori di lavoro o addetti;
- c. i titolari e i prestatori di lavoro o gli addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche addette al servizio di manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, presso l'assicurato, di tutto quanto necessario all'attività dichiarata in polizza.

Art. 62 - Persone non considerate terzi ai fini della copertura R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini delle assicurazioni R.C.T.:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con lui convivente;
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c. i "prestatori di lavoro" dell'assicurato, limitatamente ai rischi di cui all'art. 60;
- b. altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" dell'assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 62. Gli appaltatori e subappaltatori non sono considerati terzi.

Art. 63 - Esclusioni per l'assicurazione R.C.T.

Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- a. da furto e a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- b. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c. alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle cose e/o opere in costruzione;
- d. a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
- e. a condutture o impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- f. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- g. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato/contraente non direttamente derivatigli dalla legge;
- h. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- l. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il possesso sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al successivo punto n. del presente articolo nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- m. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che tali lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - b. consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
 - c. uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna e utilizzate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;

- o. cagionati a terzi dagli eventuali appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti;

- p. subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti;
- q. derivante da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili.

Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 64 - Esclusioni per le garanzie RCT/RCO

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- a. derivanti da malattie professionali;
- b. da detenzione o impiego di esplosivi;
- c. derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti parzialmente o totalmente di asbesto;
- d. derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto;
- e. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- f. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- g. conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio e atti di guerra in genere;
- h. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- i. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- j. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- k. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- l. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- m. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- n. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati e altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (lattice), prodotti dietetici a base di ephedra;
- o. derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 65 - Franchigia per danni a cose

Relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'assicurazione è prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- a. per asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti: **franchigia pari a Euro 500;**
- b. per tutte le altre imprese: **franchigia pari a Euro 250.**

Art. 66 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengono nei territori dei Paesi Europei. L'assicurazione R.C.O. è operante per **il mondo intero a eccezione di USA e Canada** per i quali la garanzia è operativa solo nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.

Art. 67 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente/assicurato deve darne **immediata comunicazione** alla società tramite il numero verde 800.484343, facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta su apposito modulo.

L'inadempimento di tale obbligo **può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto**. Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., il contraente/assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità

competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 68 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 69 - Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarati nel contratto sono compresi, a ogni effetto:

- a. i soci dell'assicurato;
- b. i titolari dell'azienda;
- c. i familiari coadiuvanti, intesi come i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata;
- d. gli associati in partecipazione;
- e. i prestatori di lavoro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa. Non sono da comprendere nel numero degli addetti:
 - a. gli appaltatori/subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e addetti;
 - b. le persone che costituiscono prestatori di lavoro temporaneamente assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero degli addetti dichiarato in polizza ricomprenda anche tali prestatori di lavoro temporaneamente assenti;
 - c. le persone alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "Attività complementari" così come descritte all'art. 61;
 - d. i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'assicurato dovrà darne comunicazione, nei 15 giorni successivi, tramite l'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto. In tal caso la società comunicherà all'assicurato il nuovo premio di polizza, se l'assicurato accetta il nuovo premio la società provvederà alla sostituzione del contratto.

Se l'assicurato non accetta l'adeguamento del premio, la società può recedere dall'assicurazione della presente Sezione con preavviso di 30 giorni.

La società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la società provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di addetti dichiarati e il numero di addetti accertati. La società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli addetti dichiarati in polizza (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di una unità, salvo quanto previsto all'art. 71.

Art. 70 - Prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell'assicurato

Relativamente ai "prestatori di lavoro" non iscritti nel libro paga dell'assicurato (esclusi i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti e gli associati in partecipazione) dei quali l'assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività si conviene che:

- a. l'assicurato è esonerato dal dichiarare nel contratto il loro numero a condizione che il numero complessivo di tali prestatori di lavoro non superi il 20% del numero complessivo degli addetti dichiarati nel contratto stesso, arrotondato all'unità superiore;
- b. i predetti prestatori di lavoro si considerano in eccedenza al numero degli addetti riportato nel contratto;
- c. qualora il numero dei predetti prestatori di lavoro sia superiore alla percentuale prevista dalla precedente lettera a) del presente articolo, l'assicurato nel numero degli addetti riportato nel contratto dovrà ricomprendere anche il numero di tali prestatori di lavoro, limitatamente però al solo numero degli stessi eccedente il 20% come previsto alla lettera a) del presente articolo.

Art. 71 - Gestione delle vertenze di danno

La società si assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del

massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della società se non preventivamente autorizzata.

Art. 72 - Validità temporale

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, salvo dove diversamente regolato.

Condizioni integrative sempre operanti in relazione all'attività assicurata

Art. 73 - Danni da incendio, esplosione o scoppio

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. La presente estensione si intende prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque **con il massimo risarcimento di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**. La garanzia è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di lavoro presso terzi. Resta convenuto che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi", la presente copertura opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. **Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.**

Art. 74 - Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazioni di carico e scarico anche all'esterno dell'azienda, fermo quanto stabilito all'art. 64, ed esclusi comunque i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 75 - Cose in consegna o custodia

La garanzia è estesa ai danni alle cose in consegna e custodia all'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.

Sono esclusi i danni:

- a. alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- b. da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- c. da furto, incendio e smarrimento;
- d. necessari per l'esecuzione dei lavori;
- e. a veicoli a motore e natanti;
- f. alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- g. da mancato uso delle cose danneggiate;
- h. subiti alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

La garanzia si intende prestata **con uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250**, entro il limite del massimale indicato nel contratto e comunque con un **massimo risarcimento di Euro 25.000** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

Art. 76 - Danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività di terzi

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza, entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque **con il massimo risarcimento di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**. La presente estensione è prestata con uno **scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500 per ogni sinistro**.

Art. 77 - Lavoro presso terzi

Nel caso in cui l'assicurato svolga lavori presso terzi (comprese operazioni di prelievo, consegna o rifornimento merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali lavori, agli infissi, alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni:

- a. alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- b. a cose altrui derivanti da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale indicato nel contratto, e comunque con il **massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 100.000**.

Art. 78 - Leasing

L'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione all'assicurato/contraente. L'assicurato/contraente non è considerato terzo. I prestatori di lavoro del contraente/assicurato sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Art. 79 - Proprietà/conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario/conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere nonché cancelli anche automatici. La copertura è inoltre estesa ai danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Qualora tali lavori rientrino nelle fattispecie previste dal D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La presente estensione comprende i danni:

- a. derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni condutture;
- b. dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi.

La presente estensione non comprende i danni da:

- a. umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- b. attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata la presente assicurazione.

Art. 80 - Lavori di edilizia e di scavo (escluse imprese edili)

La copertura è estesa al rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività descritta nel contratto.

Art. 81 - Servizio di vigilanza

La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato e insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti e attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l'attività descritta nel contratto e non in base a un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Art. 82 - Cose di terzi sollevate, caricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, la copertura è estesa ai danni alle cose di terzi:

- a. trasportate o rimorchiate;
- b. sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza delle cose sollevate;
- c. movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'assicurato o presso terzi.

La presente estensione è prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, ma con **un limite di risarcimento di Euro 7.000** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo

assicurativo annuo e con una **franchigia per sinistro di Euro 500.**

Sono esclusi dalla copertura i danni da mancato uso delle cose danneggiate e i danni a veicoli a motore e natanti, nonché i danni da furto e incendio.

Art. 83 - Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa estensione è operante purché il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso della "Carta Verde" e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La presente estensione non è operante per i danni provocati da "prestatori di lavoro" non abilitati alla guida secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 84 - Responsabilità Civile personale

La copertura è estesa alla Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro, compresi quadri e dirigenti, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'assicurato, per danni, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- a. alle persone considerate terzi, escluso l'assicurato/contraente, in base alle condizioni del presente contratto, nel limite del massimale indicato nel contratto per R.C.T.;
- b. agli altri prestatori di lavoro limitatamente a un evento dal quale derivi la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P., dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite indicato nel contratto pattuito per la garanzia R.C.O.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la presente estensione copre, limitatamente ai danni per morte e per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P., la Responsabilità Civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 85 - Responsabilità per danni a veicoli in riparazione/consegna/custodia per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, l'assicurazione R.C.T. viene estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato per danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione delle predette operazioni, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento e viceversa.

L'estensione di garanzia è operante esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda dell'assicurato, sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione:

- a. di interventi di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione;
- b. di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.

Sono esclusi dalla presente estensione di copertura i danni:

- a. da furto e da incendio;
- b. alle cose trasportate e rimorchiate;
- c. da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
- d. alle cose trovatisi sui veicoli stessi;
- e. alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad incendio /o scoppio.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, con uno **scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di Euro 250**, e comunque con il **limite di risarcimento di Euro 20.000 per sinistro e di Euro 40.000 per anno assicurativo**. Per i soli danni a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili il succitato **scoperto è elevato al 20% fermo il minimo di Euro 250**. Agli effetti della presente estensione sono equiparati ai veicoli anche cicli e i motocicli.

Art. 86 - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 64, l'assicurazione R.C.T. è estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall'assicurato, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è estesa anche per le attività previste dall'art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

Sono esclusi dalla presente estensione i danni:

- a. da lavori edili in genere;
- b. da lavori stradali in genere;
- c. da mancata manutenzione;
- d. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- e. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- f. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;
- g. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per **i danni verificatisi entro 12 mesi dalla data del loro compimento**, purché denunciati alla società durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la società e sempreché sia operante la presente garanzia postuma, l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della polizza sostituyente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori stessi di 12 mesi. In caso di cessazione della presente polizza:

- a. con altra polizza R.C.T. emessa con la società che non preveda la garanzia postuma;
- b. senza sostituzione con altra polizza R.C.T.;

la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale di 12 mesi dalla data di compimento dei lavori.

Questa estensione di garanzia, per i danni a cose, è prestata con uno **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500**, entro il limite del massimale indicato nel contratto e con il **massimo risarcimento di Euro 150.000** per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente estensione è prestata con l'applicazione **dello scoperto e del minimo sopra indicati, con il massimo risarcimento di Euro 25.000 per ogni anno assicurativo.**

Condizioni aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

A - Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 64, la copertura è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La presente estensione è prestata con una **franchigia di Euro 500 per ogni sinistro** entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque **con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo, di Euro 75.000.**

B - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 64, la copertura è estesa ai danni a cose dovuti a franamento o cedimento del terreno, purché tali danni non derivino da lavori che comportino sottomurature o altre tecniche affini sostitutive. **Il risarcimento è effettuato, per singolo sinistro, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500, entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo, di Euro 100.000.**

C - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga dell'art. 64, preso atto che l'assicurato utilizza:

- a. carrelli elevatori;
- b. macchine operatrici;

- c. trattori;
- d. veicoli a motore;

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza. **La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nel contratto, e comunque, con il massimo risarcimento di Euro 750.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.**

D - Ditta individuale

L'assicurato/contraente dichiara che l'attività, oggetto della presente assicurazione, è svolta esclusivamente dal titolare, senza che lo stesso si avvalga di altre persone.

E - Innalzamento della franchigia per danni a cose

Quanto previsto all'art. 66, si intende integralmente annullato; relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'assicurazione è prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- a. per asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti: **franchigia pari a Euro 1.000;**
- b. per tutte le altre imprese: **franchigia pari a Euro 500.**

Di conseguenza s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie o gli scoperti minimi di importo inferiore previste dalle condizioni integrative/aggiuntive/particolari della presente assicurazione, mentre restano ferme le franchigie o gli scoperti minimi di importo superiore eventualmente previste.

F - Garanzia postuma per autofficine, officine cicli-motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti

A parziale deroga dell'art. 64, la garanzia R.C.T. è estesa anche ai danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge e a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a. da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- b. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c. da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- d. il cui risarcimento è previsto dalla Legge n. 990/69;
- e. alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione delle stesse.

Per i danni a cose la presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto del 15% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250**, entro il limite del massimale indicato in polizza comunque, con il **massimo risarcimento di Euro 20.000 per ogni sinistro e di Euro 40.000** per anno assicurativo. Agli effetti della presente estensione sono equiparati ai veicoli anche cicli e i motocicli.

G - Cessione di lavori in appalto/subappalto

Premesso che l'assicurato può cedere ad appaltatori/subappaltatori lavori o servizi, relativi o attinenti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, si precisa che la garanzia comprende la Responsabilità Civile che ricada sull'assicurato per:

- a. i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono lavori o servizi per conto dell'assicurato stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 64;
- b. i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono lavori o servizi per conto dell'assicurato stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 65.

La presente estensione di garanzia si intende prestata a condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non superi il 30% del fatturato annuo dell'assicurato. Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del fatturato complessivo nonché di quello dei lavori

e servizi ceduti in appalto/subappalto, il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il sinistro. Agli effetti del conteggio del fatturato relativo ai lavori e/o servizi ceduti agli appaltatori/subappaltatori, non deve essere considerato quello riguardante le attività complementari di cui al precedente art. 61. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori e/o servizi ceduti agli appaltatori/subappaltatori sia superiore alla percentuale del 30% (con una tolleranza di 5 punti), il danno sarà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione di lavori e/o servizi.

La presente estensione comprende altresì la Responsabilità Civile imputabile all'assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni sempreché l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni; si intendono escluse le multe, le sanzioni e le ammende inflitte all'assicurato e/o a terzi.

H - Innalzamento del massimale relativo all'assicurazione R.C.O.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 59, il limite per ogni infortunato è elevato a Euro 1.000.000.

I - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/90

La condizione integrativa di cui all'art. 86 è abrogata e modificata come segue.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 63, l'assicurazione R.C.T. è estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall'assicurato, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività previste dall'art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

Si intendono comunque escluse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.

Sono esclusi dalla presente estensione i danni:

- a. da mancata manutenzione;
- b. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- c. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;
- e. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi **entro 5 anni** dalla data del loro compimento, purché denunciati alla società durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la società e sempreché sia operante la presente garanzia postuma, l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della polizza sostituita conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori stessi di 5 anni. In caso di cessazione della presente polizza:

- a. con altra polizza R.C.T. emessa con la società che non preveda la garanzia postuma;
- b. senza sostituzione con altra polizza R.C.T.;

La garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, **entro 12 mesi** dalla data di cessazione della polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale di 5 anni dalla data di compimento dei lavori.

Questa estensione di garanzia, per i danni a cose, è prestata con uno **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 500**, entro il limite del massimale indicato nel contratto e con il **massimo risarcimento di euro 150.000** per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente estensione è prestata con l'applicazione dello scoperto e del minimo sopra indicati, con il **massimo risarcimento di Euro 25.000 per ogni anno assicurativo**.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Aon SPA

Modalità di contatto:

per telefono: 02 / 454341

*dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì
dalle 8.00 alle 16.00 il venerdì.*

per fax: 02 /45434810

per posta:

**Aon SPA
VIA ANDREA PONTI, 8/10
20143 - MILANO**

In ogni caso comunicare con precisione:

- *cognome e nome*
- *numero del contratto*
- *recapito telefonico dove il servizio clienti potrà richiamare*

Multirischi Impresa Artigiano

Assicurazione multirischi dell'Impresa artigianale

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.